



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 25 aprile 2022
(OR. en)**

8379/22

**EF 119
ECOFIN 363
DELECT 65**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 1892 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 31.3.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1892 final.

All: C(2022) 1892 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2022
C(2022) 1892 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.3.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2021/557 ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 ("regolamento sulle cartolarizzazioni") creando un quadro specifico per le cartolarizzazioni nel bilancio semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Pertanto, l'ambito di applicazione dell'etichetta STS è stato esteso oltre le cartolarizzazioni tradizionali (ossia quelle in cui le attività cartolarizzate sono vendute a una società veicolo) per includere anche le cartolarizzazioni in cui le attività rimangono nel bilancio dell'emittente.

L'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 conferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che i cedenti e i promotori sono tenuti a fornire conformemente ai requisiti di notifica STS. L'ESMA era tenuta a presentare detti progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.

Le presenti norme tecniche di regolamentazione riguardano, in particolare, le cartolarizzazioni STS nel bilancio, in quanto il regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione specifica già le informazioni che devono essere fornite all'ESMA per quanto riguarda le cartolarizzazioni tradizionali e le commercial paper garantite da attività che intendono utilizzare la denominazione STS.

Conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA, la Commissione decide se approvare i progetti di norme presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha svolto una consultazione pubblica. Il documento di consultazione è stato pubblicato il 27 maggio 2021 e il periodo di consultazione si è concluso il 20 agosto 2021. Conformemente al mandato conferitole dal regolamento, per l'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha collaborato strettamente con l'Autorità bancaria europea e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tutte le pertinenti informazioni generali, in particolare il contesto e la motivazione dei progetti di norme tecniche, la valutazione di impatto e il feedback sulla consultazione pubblica, sono incluse nella relazione finale. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA ha approvato la relazione finale il 7 ottobre 2021, la quale è stata poi pubblicata sul sito web pubblico dell'ESMA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Le presenti norme tecniche di regolamentazione stabiliscono le informazioni che dovrebbero essere comunicate all'ESMA dai cedenti di cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio che intendono beneficiare della designazione STS. Analogamente alle informazioni necessarie per le cartolarizzazioni tradizionali, i cedenti sono tenuti a fornire informazioni in merito alla conformità della cartolarizzazione a ogni singolo criterio STS. Le norme tecniche di regolamentazione raggruppano i criteri STS in tre categorie, ciascuna delle quali è associata a un diverso grado di dettaglio a seconda della complessità del criterio in questione, al fine di

consentire agli investitori di comprendere in che modo la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. Tali categorie sono le seguenti: i) conferma; ii) spiegazione concisa; e iii) spiegazione dettagliata.

In caso di cartolarizzazioni nel bilancio private, i cedenti le notificano all'ESMA mediante due moduli: una notifica STS interamente compilata, che non sarà resa pubblica, e una notifica STS anonimizzata idonea per la pubblicazione sul sito web dell'ESMA. I cedenti sono tenuti a informare le rispettive autorità competenti del contenuto integrale della notifica STS per le cartolarizzazioni private, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.3.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione² specifica le informazioni che i partecipanti alla cartolarizzazione sono tenuti a fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS) per le cartolarizzazioni tradizionali "di vendita effettiva" di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare le informazioni che i cedenti devono comunicare all'ESMA per soddisfare i requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
- (3) Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Pertanto le informazioni che i cedenti devono fornire in merito alla conformità ai requisiti STS di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in linea con le norme e il grado di dettaglio previsti dagli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226. In particolare, una semplice conferma della conformità è sufficiente per alcuni criteri, mentre altri richiedono informazioni supplementari. È pertanto

¹ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

² Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 285).

³ Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).

necessario distinguere tra i criteri STS per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.

- (4) Le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.
- (5) Per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi prospetto pertinente redatto per la cartolarizzazione sintetica nel bilancio a norma del regolamento (UE) 2017/1129 o ad altra pertinente documentazione di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi altro documento relativo agli investitori e ai cedenti, all'accordo sulla protezione del credito, all'agente terzo verificatore e, se disponibile, alla documentazione riguardante l'operazione a sostegno delle "credit linked note".
- (6) Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza delle informazioni tra campi correlati e di chiarire le caratteristiche specifiche di talune cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni in master trust, è necessario chiarire le informazioni da segnalare nelle colonne "Nome del campo" e "Contenuto da segnalare" per alcuni campi degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1226.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1226

Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

⁴ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- "d) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nell'allegato IV.";
- (b) al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera d):
- "d) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nei campi STSSY2, STSSY10, STSSY12 e STSSY13 dell'allegato IV.";
- (2) l'articolo 2 è così modificato:
- (a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna "Informazioni supplementari" dell'allegato I, II, III o IV può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:";
- (b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS, compresi, per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, i documenti relativi ai cedenti, agli investitori, all'accordo sulla protezione del credito, all'agente terzo verificatore di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 e, se disponibile, alla documentazione a sostegno delle "credit linked note" di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma, del regolamento (UE) 2017/2402.";
- (3) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (4) è aggiunto l'allegato IV, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31.3.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN